

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO DENOZZA

Seduta del 30/03/2021

FATTO

Parte ricorrente espone quanto segue:

- è intestatario di n.6 BFP della serie Q/P, emessi tutti nel 1987;
- l'Intermediario ha rimborsato un importo inferiore a quello effettivamente dovuto;
- sul retro dei titoli è apposto timbro modificativo dei rendimenti dei primi vent'anni;
- nessuna indicazione era aggiunta per il periodo dal 21° al 30° anno;
- vanno pertanto riconosciuti i rendimenti bimestrali assoluti originariamente previsti.
- Chiede, per ciascun buono, il riconoscimento del maggior importo dovuto per il periodo dal 21° al 30° anno, quantificato complessivamente in € 6.330,38

L'Intermediario replica che:

- i buoni appartengono alla serie Q/P;
- i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno;
- il citato decreto non prevede l'apposizione di un timbro relativo ai rendimenti del periodo contestato;



- ai buoni era pertanto applicato il tasso di interesse previsto per la serie Q/P, e non già quello della serie P, anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno;
- la legittimità di tale condotta è confermata da recente e copiosa giurisprudenza di merito;
- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.

Il Cliente nega la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Intermediario. Ribadisce nel resto le contestazioni formulate nel ricorso.

DIRITTO

Le eccezioni preliminari proposte dal convenuto non possono essere accolte.

Quanto all'incompetenza *ratione temporis* (i buoni in controversia sono stati sottoscritti nell'anno 1989 e che il *petitum* sarebbe fondato su vizi genetici e non sugli effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009) si richiama Collegio di Milano, decisione n. 206/2014 dove si precisa che “ *le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009».* È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, deve farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.”

Quanto all' incompetenza per materia (i Buoni Fruttiferi Postali sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B) si richiama il Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013 (...) L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta” È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.

Venendo al merito della questione, i 6 BFP in questione appartengono alla serie c.d. Q/P, sono stati tutti sotttoscritti dopo l’emanazione del D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica di serie precedente con apposizione di timbri modificativi della serie e degli interessi applicabili per i primi venti anni. Nessuna correzione è apportata invece all’indicazione a stampa degli interessi previsti per il periodo dal 21° al 30° anno in relazione ai quali le clausole a stampa prevedono dei rendimenti bimestrali assoluti.

Con riferimento a titoli appartenenti alla medesima serie, il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20) ha affermato che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l’ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, è corretto applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

La domanda del ricorrente, nei limiti in cui chiede l’applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, risulta pertanto fondata e meritevole di essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA